





Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – Formazione Insegnanti  
L'insegnamento dell'Educatione civica. Ambiti, temi, casi di studio

# **Il diritto del lavoro nell'Italia contemporanea**

29 aprile 2021

**Stefano Gallo**

CNR-ISMed

[stefano.gallo@ismed.cnr.it](mailto:stefano.gallo@ismed.cnr.it)



*Travail, travailler:*

dal basso latino *tripaliare*, torturare con il *tripalium*, strumento dal triplice cuneo, oppure da *trabaculum*

*Labour, labourer:*

sinonimi di aratura e arare, la “fatica del bue”, «una delle occupazioni più faticose dell’uomo, il lavoro dei campi»





# **TITOLO IX.**

## **DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.**

### **CAPO I.**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI.**

**Art. 1568.** Il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere.

**Art. 1569.** La locazione delle cose è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

**Art. 1570.** La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede.



## CAPO III.

### DELLA LOCAZIONE DELLE OPERE.

**Art. 1627.** Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria :

1.<sup>o</sup> Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2.<sup>o</sup> Quella de' vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.<sup>o</sup> Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.

**Art. 1628.** Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa.



Mentre tutti i contratti riguardano solo l'avere delle parti, il contratto con cui si vende e si compra lavoro riguarda anche l'essere d'una di esse, la sua dignità personale e la sua stessa integrità fisica, perché il lavoro è un'astrazione concettuale e nella realtà quotidiana "esistono uomini che lavorano".

Umberto Romagnoli

Il rapporto di lavoro inteso come relazione duratura e fonte di obblighi semplicemente non è contemplato. Tutto si riduce a uno scambio di utilità dinanzi a un ipotetico tavolo in un eterno faccia-a-faccia.

Passaniti 2015



1879: proposta di legge sugli infortuni sul lavoro,  
«presupposto di tutte le tutele pensabili per il  
lavoratore»

Non passa forse settimana che non si trovino nei giornali del regno certe storie tristissime che si riferiscono a fatti di questo genere, che cioè, per insufficienza di ponti, per affrettarsi esagerato di costruzioni, per inconsulte aperture e manutenzione di cave e per azzardate applicazioni di macchine, molte vite di operai sieno state compromesse, molte loro famiglie sieno private senza loro colpa di ogni sostegno.

È vero che in alcune città del regno si sono istituite Casse di soccorso per provvedere a questi infortuni; ma queste Casse che sono costituite da versamenti che fanno gli stessi operai, e da soccorsi che vengono loro prestati da egregi cittadini, sono riuscite insufficienti a provvedere a casi così molteplici e gravi.

Nei tempi andati si trattava di una locazione e conduzione di opere molto semplice. Le maestranze che esistevano nei tempi andati impedivano è vero agli operai di divenir padroni, ma fra i capi d'arte e gli operai mantenevano certi rapporti che, non giova dissimularselo, rivestivano un carattere di patronato e di tutela. Esse obbligavano in qualche modo i padroni a tener conto delle condizioni dei loro artigiani; oggi il concetto è totalmente mutato; il sentimento industriale e di guadagno è prevalso a tutto; esso fa così che tutti cerchino di ottenere il maggior risultato di lucro con la minore spesa; quindi minori cautele nei sistemi di costruzione, di escavazione, di esercizio di macchine. È tutto ciò è evidentemente ed esclusivamente a danno degli operai che non hanno scelta; essi devono o rinunciare al lavoro ed al salario, o avventurarsi alle rischiose conseguenze dei sistemi eccessivamente economici adoperati dai costruttori e dagli intraprendenti. È quindi esclusa per essi ogni specie di garanzia.



## Lavoro e diritti: la legislazione sociale

1883: Cassa nazionale per gli infortuni, assicurazione facoltativa

1886: legge sul lavoro dei fanciulli (9 anni, miniere e ind.)

1886: legge sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso


1893: legge per l'istituzione dei probiviri

1898: legge sull'assicurazione obbligatoria, valida solo per il lavoro dipendente industriale



Soltanto con la legge 80 del 1898 si può parlare di rapporto di lavoro, come ambito giuridico che attrae il contratto senza esaurirsi in esso.

Passaniti 2015



Giuseppe Pellizza da Volpedo, *Il Quarto Stato*, 1901, olio su tela, 293x545 cm. Milano, Museo del Novecento



## Lavoro e diritti: la legislazione sociale

- 1902: Consiglio superiore del lavoro e Ufficio del lavoro
- 1902: legge sul lavoro dei fanciulli (da 9 a 12 anni solo per il lavoro industriale) e delle donne
- 1907: legge sul riposo settimanale (tutto il lavoro dipendente)
- 1908: legge sul divieto del lavoro notturno nei forni e nelle pasticcerie
- 1910: legge sulla Cassa di maternità



## Lavoro e diritti: dall'individuale al collettivo

- Lo sciopero tollerato: codice Zanardelli, 1889
- Le elaborazioni sul contratto collettivo: 1901
- L'accordo Itala-Fiom 1906: il "closed shop"
- La Grande guerra
- La "legislazione cingolata" fascista



## Sindacalismo, sindacalismi

- Il sindacalismo riformista: CGdL, 1906 (un terzo degli iscritti dalla Federterra, 1901)
- Il sindacalismo rivoluzionario: Comitato nazionale della resistenza, 1907, poi Usi, 1912
- Anarchici, repubblicani (Comitato nazionale d'azione sociale, 1910), massimalisti
- Il sindacalismo cristiano: Segretariato generale delle unioni professionali, 1909; Cil, 1919
- Il sindacalismo fascista



## Lo Stato e il lavoro

- L'Ufficio del lavoro (1902)
- 1917-1919: fase cruciale per lo stato sociale
- Il Ministero del lavoro (1920)
- Il Patto di Palazzo Vidoni (1925) e la Legge Rocco (1926)
- La Carta del lavoro (1927): il collocamento obbligatorio
- La partecipazione dell'Italia fascista all'Oil



## Principi fondamentali

### Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

### Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.



Il nostro sforzo è consistito nel dare a questa espressione «L'Italia è una Repubblica democratica» due fondamenti istituzionali ben certi e sicuri. Abbiamo detto: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sui diritti di libertà – e credo che nessuno in questa Assemblea voglia negare questo fondamento – e sui diritti del lavoro. Questa è la parte costituzionalmente nuova del nostro progetto. [...]

Noi diciamo diritti di libertà e del lavoro ed anticipiamo istituti e diritti che sono specificati in molti articoli e parti della Costituzione. Definiamo la Repubblica, fissando istituzionalmente e costituzionalmente i due concetti che ne sono a base (AC, 22 marzo 1947, pp. 2373-4).



Noi voteremo contro l'emendamento proposto dall'onorevole La Malfa, non tanto per ragioni sostanziali, quanto, soprattutto, per ragioni di ordine formale, di stile, di accento politico. La Costituzione infatti non è soltanto un documento giuridico, ma soprattutto un documento storico-politico. Che la democrazia sia fondata sui diritti di libertà e del lavoro è un fatto acquisito. L'elemento, il fatto nuovo, il momento nuovo da mettere in particolare rilievo nella definizione dello Stato repubblicano democratico italiano, è l'elemento del lavoro, ed è per questo che noi parliamo soltanto di lavoro.



Di Vittorio osserva che la Costituzione segna una tappa storica nella vita di un popolo, pur ispirandosi alla realtà, deve proiettarsi nell'avvenire come un progresso. Pensa che la Costituzione fallirebbe ad uno dei suoi compiti fondamentali, se non affermasse con molta chiarezza il diritto al lavoro dei cittadini. Ciò non vuol dire che domani, ad esempio, un disoccupato possa convenire in giudizio lo Stato. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. Non bisogna, pertanto, considerare l'affermazione di questo diritto dal punto di vista delle possibilità pratiche di questo momento, ma come un orientamento generale che la Costituzione dà al Paese. [...]

È, in conclusione, del parere che sia affermato il principio del diritto al lavoro come impegno che la società nazionale assume di fare tutto quello che è possibile per assicurare il lavoro a ciascun cittadino (AC, 9 settembre 1946, p. 10).



# Processo all'articolo 4

nella documentazione di

**Achille Battaglia, Norberto Bobbio, Piero Calamandrei,  
Alberto Carocci, Federico Comandini, Danilo Dolci,  
Mauro Gobbini, Vittorio Gorresio, Carlo Levi,  
Lucio Lombardo-Radice, Maria Fermi-Sacchetti, Nino Sorgi,  
Nino Varvaro, Gigliola Venturi, Elio Vittorini**

Giulio Einaudi editore



## Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.



## Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.



- Legge 13 marzo 1958, n. 264

Tutela del lavoro a domicilio

- Legge 23 ottobre 1960, n. 1369

Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.

- Legge 18 aprile 1962, n. 230

Disciplina del contratto a tempo determinato

- Legge 9 gennaio 1963, n. 7

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per matrimonio

- Legge 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali



Legge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.



## Composizione della popolazione attiva: totale (Banca d'Italia)

